

Ipotesi di accordo tra gli Enti di Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni e di Ottiglio per una forma di gestione collaborativa per

OGGETTO:

.....

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, presso la sede comunale di, sono presenti i signori:

- 1) Sig. Cesare Chiesa nato a il
....., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni (provincia di Alessandria), piazza/via
....., n., c.f./partita
iva n. in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2) Sig. Franco Barberis nato a il
....., il quale interviene nel presente atto nella qualità di
..... del Comune di Ottiglio (provincia di), piazza/via
....., n., c.f./partita
iva n. in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- per avviare forme di collaborazione tra le varie realtà territoriali, per l'esercizio dei compiti/delle funzioni del servizio finanziario/tributario, protocollo si intende porre in essere forme di collaborazione tra Enti;
- le amministrazioni locali di Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni e Ottiglio intendono, pertanto, attivare una prima forma di collaborazione in materia di per
.....;
- se i risultati gestionali saranno soddisfacenti, per entrambi gli enti coinvolti, questa prima forma di collaborazione potrebbe ampliarsi, per gradi e fasi temporali successive e susseguenti, stabilendo le linee regolamentari ed organizzative, preordinate a dare concretezza ad obiettivi, più generali e coinvolgenti;
- alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, "moduli gestionali di tipo associativo/pattizio", sia per esercitare, al meglio, le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, i servizi in modo efficace ed adeguato alle esigenze dei cittadini e del territorio;
- l'art. 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina per tali finalità, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente da altri Enti, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione;
- questa "prima forma di collaborazione" tra il comune di Ottiglio e l' Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni riguarderà i compiti/uffici indicati nel presente Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti per la gestione, in forma pattizia, dei seguenti uffici/compiti relativi ai servizi FINANZIARIO/ TRIBUTARIO

cui consegue l'utilizzo del personale, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, Comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, come sotto specificato:

- a. n. 1 dipendente, dott.ssa Rovetto Michela, categoria D, profilo professionale, Istruttore Direttivo Contabile, per 3 ore del proprio orario di lavoro ordinario;

Articolo 3 - Rispetto dell'autonomia dei singoli Comuni

Il presente "accordo" è uno strumento finalizzato, prioritariamente, all'ottenimento di obiettivi condivisi. La collaborazione deve tendere ad una migliore gestione di alcuni uffici/compiti, ma non comporta una rinuncia all'autonomia ed alla specificità/peculiarità di ciascuna realtà locale.

Articolo 4 - Finalità

La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due enti interessati intendono ottimizzare gli uffici sopra indicati, conseguendo, altresì, una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento.

Tale modulo gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 5 - Natura dell'Accordo

La presente collaborazione tra il comune di OTTIGLIO e l'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI, oltre alle finalità, agli obblighi ed alle garanzie per le parti, consente alle stesse, effettuate le verifiche ed i controlli che saranno stabiliti, di implementarla, gradualmente e per settori omogenei, con l'inserimento di ulteriori uffici/compiti da gestire in modo associato, se ritenuto un obiettivo comune e condiviso.

L'esatta definizione di altri uffici o compiti sarà oggetto di appositi ed ulteriori "accordi pattizi" di tipo complementare ed aggiuntivo, che dovranno, in ogni caso, rispettare i criteri ed i principi di reciprocità, fissati con il presente "accordo - quadro".

Articolo 6 - Durata e recesso

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, a decorrere dal 2 11 2018 fino al 31.1.2019.

Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del primo mese successivo all'intervenuta comunicazione.

In ogni caso qualora nel termine antecedente di giorni 5 rispetto alla scadenza fissata non sia intervenuta comunicazione di recesso il rapporto proseguirà per un altro mese potendosi alla stessa maniera rinnovare di mese in mese finché non si vengano esercitate le prerogative di cui ai capoversi precedenti.

Il presente accordo in ogni caso si intenderà decaduto *ipso iure* in caso di nuovo atto deliberativo che riorganizzi le funzioni in parola

Articolo 7 - Interventi attuativi

Oggetto del presente "Accordo" sono gli interventi necessari alla realizzazione delle finalità indicate nell'articolo quattro e che di seguito si specificano:

A) Ufficio FINANZIARIO/TRIBUTARIO:

- organizzazione della struttura operativa del Comune di Ottiglio in modo da poter garantire lo svolgimento della necessaria attività amministrativa anche per l'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI, nel rispetto dei tempi richiesti e dalla normativa di settore;
- adeguamento delle strutture e delle attrezzature, se necessario, previa relazione/progetto tecnico operativo specifico;
- collegamento, anche di tipo informatico, se necessario ed eventualmente con le modalità tecniche ritenute opportune;

B) utilizzo del personale del Comune di Camagna Monferrato a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL - comparto Regioni - enti locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, come sotto riportato:

- a. n. 1 dipendente categoria D profilo professionale Ragioniere, per il 3 ore del proprio orario di lavoro ordinario, dott.ssa Rovetto Michela;

Articolo 8 - Ambito territoriale e Autorità competente

L'ambito territoriale per la "gestione di tipo collaborativo" degli uffici/compiti oggetto del presente Accordo sperimentale è individuato nel territorio dei comuni sottoscrittori dello stesso.

Conseguentemente, ogni riferimento alla competenza territoriale si intende esteso ai territori dei comuni sottoscrittori del presente accordo.

Il dipendente impegnato in servizio sul territorio interessato dal presente accordo risponderà, di volta in volta, al responsabile del Servizio del Comune presso il quale si trovano ad operare.

Articolo 10 - Responsabili dei singoli servizi/delle singole strutture locali

I responsabili della singola struttura interessata, di ogni singolo Comune aderente all'accordo, mantengono l'autonomia e la responsabilità nel Comune, nonché la piena titolarità dei procedimenti afferenti al proprio ruolo, ed assumono direttamente la titolarità di ogni altra funzione espressamente assegnata dalle rispettive amministrazioni.

Il lavoratore utilizzato a tempo parziale può essere incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7 dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

Articolo 11 - Risorse umane

Il personale "utilizzato a tempo parziale" mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza mentre, durante "l'utilizzo a tempo parziale" presso l'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI, dipende, funzionalmente, da tale ente, attenendosi a quanto impartito dal relativo Responsabile, come precisato all'art. 9.

Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

Tale gestione farà carico ai competenti uffici personale/stipendi dei due enti, nell'intesa che all'erogazione e liquidazione provvederà il Comune di Camagna Monferrato, acquisiti tutti gli elementi utili e necessari dal Comune dall'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI, ente utilizzatore.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Articolo 12 - Personale utilizzato ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004

Nel rispetto dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, gli enti aderenti al presente accordo acquisiscono, preventivamente, il consenso dei lavoratori interessati all'assegnazione, già in servizio presso il comune di appartenenza.

L'utilizzazione di tale personale è possibile in quanto, con la presente intesa/accordo è fissato:

- * il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;
- * le modalità di ripartizione degli oneri finanziari;
- * gli altri aspetti utili a garantire un regolare e corretto utilizzo del lavoratore.

L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

All'Unione Collinare che intende avvalersi di personale in servizio presso il Comune di Ottiglio, fanno carico le forme di incentivazione, anche economiche, che saranno stabilite e quantificate, nel rispetto del citato art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 e di quanto sarà indicato nel relativo CCDI.

Articolo 14 - Impegni di carattere generale dei Comuni

Ciascuno degli enti partecipanti al presente accordo si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo tale da poter garantire l'attuazione dell'accordo stesso, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali relative agli uffici/compiti interessati.

L'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio previsionale per l'anno 2018/2020, le somme per far fronte agli oneri che verranno assunti, con la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 15 - Rapporti finanziari

I costi sostenuti:

La quantificazione preventiva del costo del dipendente compete al Comune di Camagna Monferrato che dovrà comunicarlo all'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI.

L'UNIONE TERRE DI VIGNETI e PIETRA da CANTONI sarà tenuta al rimborso a favore del comune di OTTIGLIO di 3 ore del costo salariale del dipendente ogni tre mesi. Al dipendente verrà riconosciuto come da CCNL il rimborso del carburante per 1/5 del costo del carburante moltiplicata la distanza Kilometrica fra i due comuni

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa preventivata, i Comuni sono tenuti, ciascuno per quanto di competenza, in base alla posizione di "Ente utilizzatore" ed "Ente concedente" a stanziare ed a ricevere, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme dovute per la gestione del personale utilizzato in convenzione.

Alla scadenza dell'accordo, e cioè dopo il 31 1 2019, sulla base del rendiconto/consuntivo visionato dai referenti politici, comunicato alle rispettive giunte comunali, ed approvato dai competenti organi gestionali dei due enti, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio dall'ente/dagli enti utilizzatore/i a favore dell'ente concedente.

Articolo 16 - Controversie

Ogni controversia tra i Comuni aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa ai sindaci/assessori del settore interessato, sentite le rispettive giunte.

Articolo 17 - Comunicazioni

Copia del presente Accordo sarà trasmesso:

- a.
- b.
- c.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

Per il Comune di

Per l'Unione